

LR/_

Spett.li

Unione Comuni Modenesi Area Nord
(Mirandola, San Prospero, San Felice sul
Panaro, San Possidonio, Cavezzo,
Camposanto, Medolla e Concordia sulla
Secchia)

PEC ufficiotributi.unione@pec.it

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento delle Finanze
Direttore Generale delle Finanze
Lapcorella Fabrizia

df.dirgen.segreteria@finanze.it
df.dltff@pce.finanze.it

ARERA
Direttore Direzione Calore e Servizi Ambientali
Pavan Marcella

regolazione-rifiuti.arera@pec.energia.it

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'imputabilità nel PEF TARI corrispettivo delle quote inesigibili o delle maggiori entrate relative alla TARI tributo

Con la comunicazione di pari oggetto, assunta al protocollo dell'Agenzia n. PG.AT 16.10.2018.0006666, l'intestata Unione dei Comuni Modenesi dell'Area Nord ha richiesto un Parere all'Agenzia con riferimento al trattamento delle quote inesigibili derivanti dall'attività di verifica ed accertamento della Tares e della Tari tributo vigenti fino al 31 dicembre 2017, con riferimento ai mancati ricavi da riscossione non andata a buon fine e all'accertamento di nuova base imponibile nei casi di infedele od omessa denuncia.

Con riferimento alla tematica del riconoscimento nei piani economico-finanziari (PEF) del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati (SGRU) dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili si ritiene opportuno richiamare preliminarmente i seguenti provvedimenti dell'Agenzia:

- la Deliberazione n. 46 del 13 luglio 2017 con cui il Consiglio d'Ambito ha previsto che ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, i crediti inesigibili di cui sopra saranno periodicamente imputati nella pianificazione finanziaria annuale da parte dell'Agenzia, alla quale compete la determinazione della somma, avendo cura di determinare l'importo annuale da attribuire al PEF, sulla base di criteri oggettivi e fondati che saranno determinati con successivo e separato atto deliberativo;

- la Deliberazione 72 del 12 ottobre 2017, adottata in adempimento a quanto previsto con il precedente atto, con la quale il Consiglio d'Ambito ha adottato i criteri oggettivi in base al quale identificare i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale e alla tariffa integrata ambientale, la cui riscossione rientra nella competenza diretta dal gestore affidatario del servizio, da comprendere tra le componenti di costo dei Piani Finanziari del servizio rifiuti, ai sensi dell'art. 7, comma 9, del D.L. n. 78/2015, convertito con modificazioni in L. 125/2015:

Coerentemente con quanto previsto nelle richiamate deliberazioni l'Agenzia ritiene siano individuabili quali componenti di costo del servizio SGRU, ai sensi del comma 654-bis dell'art. 1 della L 147/2013, inserito dall'art. 7 comma 9 del DL 78/2015, "(...) *gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*".

L'Agenzia ritiene corretto interpretare la sopra riportata norma in maniera restrittiva a tutela del cittadino contribuente e pertanto non la ritiene applicabile a prelievi differenti da quelli ivi esplicitamente indicati, quali la cd "TARI tributo" e la cd "TARI corrispettivo".

In conclusione quindi la disciplina dei mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili, dettagliata nelle suddette deliberazioni, si ritiene applicabile in tutti i casi di maggior imposta riscossa a seguito di accertamento, tanto nel caso di mancati ricavi da riscossione TIA1, TIA2 e TARES, quanto nei casi di maggiori entrate derivati da accertamenti di nuova base imponibile, purché in tal caso la maggiore imposta risulti inesigibile alle stesse condizioni previste dalla deliberazione 72/2017.

Da tutto quanto sopra deriva che tanto le maggiori entrate derivanti dall'accertamento di nuova base imponibile, quanto le quote di mancati ricavi da riscossione TIA1, TIA2 e TARES risultate inesigibili ai sensi della deliberazione n. 72/2017 potranno trovare compensazione nei PEF annuali relativi al singolo Comune a seguito di certificazione da parte dell'Amministrazione comunale di riferimento.

Non risultano incluse tra le componenti di costo del servizio SGRU le quote di mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili per la mancata riscossione della TARI (tributo o corrispettivo) in quanto le stesse non sono previste dal comma 654-bis dell'art. 1 della L 147/2013. Anche con riferimento a tali quote a copertura della sopravvenienza passiva da mancati ricavi saranno in ogni caso riconosciute le eventuali sopravvenienze attive.

Il Direttore
Ing. Vito Belladonna

Firmata digitalmente secondo le normative vigenti